



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 28/06/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 26 giugno 2012, n. 193**

Studio Cardiologico “Dott. Albanese Umberto”, con sede in Lecce alla via Petrelli n. 25 ed in Casarano (Le) alla via Cuoco n. 6 - Revoca dell’accreditamento con il S.S.R. ai sensi dell’art. 27, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Visti gli articoli 4 e 5 della L R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 18 dell'1/9/2011 - Conferimento incarico ad interim della Dirigenza dell'Ufficio 1° Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamento, riceve la seguente relazione.

Premesso che:

- Nell'ambito delle verifiche straordinarie effettuate ex DD.GG.RR. n. 1398/2007 e n. 648/2009 ai fini del passaggio delle strutture sanitarie transitoriamente accreditate all'accreditamento provvisorio, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha accertato nei confronti dello Studio Cardiologico "Dott. Albanese Umberto", sia per la sede di Lecce, via Petrelli n. 25, che per la sede di Casarano (LE), via Cuoco n. 6, l'assenza dell'unità infermieristica durante l'erogazione di prestazioni di ecocardiografia, espressamente prevista dal testo vigente all'epoca dei fatti del Regolamento Regionale n. 3/2005 fra i requisiti organizzativi ulteriori, sia generali (punto 8.01.01) che specifici per la disciplina di cardiologia (punto B.01.07);
- Tale accertamento ha dato luogo inizialmente a giudizi discordanti da parte del Dipartimento di Prevenzione competente, come si evince dalle "Schede Valutative di sintesi" trasmesse allo scrivente Servizio dall'ASL LE con note a firma del Direttore Generale e del Dirigente dell'Ufficio Convenzioni, ossia:
  - a) Nota prot. n. 116825 del 15/12/2009, avente ad oggetto Scheda valutativa di sintesi relativa alla sede di Lecce con "esito positivo";
  - b) Nota prot. n. 121331 del 22.12.2009, avente ad oggetto Scheda valutativa di sintesi relativa alla sede di Casarano con "esito negativo";
- Dopo una serie di chiarimenti interlocutori tra questo Servizio ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, gli accertamenti del Dipartimento di Prevenzione sono stati definitivamente rettificati per la sede di Lecce con nota del Commissario Straordinario ASL LE prot. 2011/0114302 del 26/7/2011, in base alla quale "la valutazione del professionista accreditato di cui in oggetto non può ritenersi positiva in quanto il possesso del richiesto personale infermieristico doveva risultare già al momento della verifica SISP e comunque prima del 31.12.2010";
- L'assunzione dell'unità infermieristica in questione presso la sede di Lecce è stata infatti effettuata solo successivamente alla verifica, ossia nel febbraio 2011, come rilevato dal Dipartimento di Prevenzione ASL LE nella nota prot. 67641 del 2/5/2011, indirizzata al Servizio Convenzioni aziendale e trasmessa allo scrivente Servizio dal Commissario straordinario ASL LE con nota prot. 73251 del 10/5/2011;
- Il contratto di lavoro part-time della medesima unità infermieristica è stato di seguito esteso, con decorrenza 1/5/2011, anche alla sede ubicata in Casarano, con un aumento del numero delle relative ore lavorative a 24 ore settimanali complessive, come attestato dallo stesso dott. Albanese con nota del 31/5/2011.

Il Servizio regionale APS ha pertanto ravvisato i presupposti per la revoca dell'accreditamento della struttura in oggetto ai sensi dell'art. 27, co. 2 della L.R. 8/2004 s.m.i., in base al quale "l'accreditamento è revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 21", atteso che il citato art. 21, al co. 2, lett. a) prevede, fra le condizioni essenziali per l'accreditamento, "il possesso dei requisiti generali e specifici concernenti la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del servizio" di cui al Regolamento regionale n. 3/2005 s.m.i.

D'altra parte, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648/2009, recante aggiornamento del Piano straordinario di verifica delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 1398/2007 e ricostituzione del relativo Gruppo di Lavoro regionale, ha espressamente previsto, al punto 13 del deliberato, "di stabilire che, nel rispetto del procedimento di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Dirigente del Servizio competente dell'Assessorato alle Politiche della Salute provveda, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 8/2004, alla revoca dei provvedimenti di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale (ex Legge 724/1994 e D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) per le strutture sanitarie e socio-sanitarie per le quali le Aziende Sanitarie Locali competenti abbiano trasmesso la documentazione e le relazioni conclusive riportanti "esito finale negativo".

Conseguentemente, con nota prot. n. A00/081 / 425/APS1 del 13 febbraio 2012, il Servizio APS ha comunicato allo Studio Cardiologico "Dott. Albanese Umberto" l'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 27 della Legge regionale n. 8/2004 s.m.i., sulla base dell'esito negativo della citata verifica operata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE e della ritenuta irrilevanza dell'assunzione postuma dell'unità infermieristica "in quanto ai sensi dell'art. 36, comma 1, della L.R. 10/2007 s.m.i. ed in base a quanto successivamente disciplinato con DD.GG.RR. n. 1398/2007 e n. 648/2009, ciascuna struttura sanitaria avrebbe dovuto adeguarsi entro il 31/12/2007 ai requisiti ulteriori di carattere organizzativo di cui al R.R. n. 3/2005, ed entro il 31/12/2009 (termine poi prorogato al 31/12/2010 dall'art. 12 L.R. n. 4/2010) ai requisiti di carattere strutturale e tecnologico previsti dal medesimo Regolamento regionale".

Con memoria del 28/02/2012 il dott. Umberto Albanese presentava le proprie controdeduzioni, sostenendo che il ritardo nell'assunzione dell'unità infermieristica nelle strutture ambulatoriali site in Lecce e Casarano sarebbe stato causato dal "disorientamento generato dagli opposti giudizi contenuti nelle schede valutative innanzi citate", evidenziando altresì che il proprio comportamento sarebbe stato improntato ad "assoluta buona fede" e che pertanto "la comparazione di tutti gli interessi coinvolti nella presente vicenda induce a ritenere non opportuna la revoca dell'accreditamento".

Tali argomenti non possono essere condivisi in quanto:

a) Pur riconoscendo che la iniziale discordanza di giudizi da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE abbia dato luogo ad una situazione di non piena chiarezza nei confronti del dott. Albanese ed anche di questo Servizio, si rileva che trattasi non di mero ritardo da disorientamento ma di vera e propria omissione nell'osservanza dei requisiti organizzativi (presenza di una unità infermieristica) previsti per la tipologia di struttura in parola sin dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 3 del 13 gennaio 2005. Tale Regolamento, infatti, fin dalla sua stesura originaria, aveva previsto espressamente fra i requisiti organizzativi ulteriori, sia generali (punto B.01.01) che specifici per la disciplina di cardiologia (punto B.01.07), l'unità infermieristica;

b) La dovuta conoscenza di tali espresse prescrizioni normative da parte del dott. Albanese, secondo i canoni minimi della diligenza del buon padre di famiglia (buona fede), avrebbe dovuto indurlo a mettersi O regola con le suddette prescrizioni sin dall'entrata in vigore del Regolamento citato, senza attendere le successive verifiche, avvenute peraltro a distanza di ben quattro anni dall'entrata in vigore del predetto testo regolamentare;

c) La medesima buona fede, inoltre, con specifico riferimento all'invocato "disorientamento generato dagli opposti giudizi contenuti nelle schede valutative innanzi citate", avrebbe dovuto indurre il dott. Albanese all'immediato adeguamento dei requisiti organizzativi almeno per la sede di Casarano, per la quale l'esito negativo era già chiaramente riportato nella Scheda valutativa di sintesi trasmessa con nota prot. n. 121331 del 22.12.2009. Tale adeguamento, viceversa, è avvenuto solo in data 1/5/2011, comunque ben oltre i termini prescritti per legge;

d) Le norme e gli atti deliberativi di Giunta Regionale innanzi citati, che impongono la revoca dell'accreditamento nei casi dagli stessi espressamente previsti, non lasciano al competente Servizio APS margini valutativi di opportunità in ordine al caso di specie, essendo la comparazione e la ponderazione degli interessi coinvolti già avvenuta e conclusa in sede normativa ed amministrativa

generale.

Pertanto, si propone di revocare - ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, co. 2, lett. a) e dell'art. 27, co. 2 della L.R. 8/2004 s.m.i. - l'accreditamento con il S.S.R. dello Studio Cardiologico "Dott. Albanese Umberto", con sede in Lecce alla via Petrelli n. 25 ed in Casarano (LE) alla via Cuoco n. 6.

## VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 1

Rossella Caccavo

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate;

Letta la proposta formulata dall'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

### DETERMINA

- di revocare - ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, co. 2, lett. a) e dell'ad. 27, co. 2 della L.R. 8/2004 s.m.i. - l'accreditamento con il S.S.R. dello Studio Cardiologico "Dott. Albanese Umberto", con sede in Lecce alla via Petrelli n. 25 ed in Casarano (LE) alla via Cuoco n. 6;

- Di notificare il presente provvedimento:

- Ai Sindaci dei Comuni di Lecce e Casarano (LE);

- Al Direttore Generale della ASL LE;

- Al Legale Rappresentante dello Studio Cardiologico "Dott. Albanese Umberto", con sede in Lecce alla via Petrelli n. 25 ed in Casarano (LE) alla via Cuoco n. 6;

- Alla Svmservice S.p.A. Molfetta;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente del Servizio  
Silvia Papini

---